

Lavoro. Le indicazioni dei consulenti dopo la legge sulla sicurezza

Più semplice assumere stranieri-ricercatori

Il datore deve stipulare una convenzione con l'Interno

Maria Rosa Gheido

Cambiano le modalità per l'avviamento al lavoro di alcune categorie di lavoratori extracomunitari che, per la loro specificità o professionalità, non sono soggetti ai flussi di ingresso. È stata pubblicata sul supplemento ordinario 128/L alla «Gazzetta Ufficiale» 170 del 24 luglio 2009, la legge 15 luglio 2009 n. 94, in vigore dall'8 agosto. La legge, oltre a introdurre norme in materia di sicurezza ed ordine pubblico, modifica alcune disposizioni in materia di immigrazione contenute nel Testo unico (decreto legislativo 286/98 e nel regolamento di attuazione). La Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro esamina, con la circolare 8 di ieri, le maggiori novità che interessano la gestione dei rapporti di lavoro fra datori di lavoro e cittadini extracomunitari.

Viene eliminata la necessità di richiedere il nulla-osta preventivo per l'avvio al lavoro degli stranieri indicati nelle lettere a), c) e g) dell'articolo 27 del Testo unico, vale a dire per i dirigenti o il personale altamente specializzato, professori universitari e ricercatori, nonché dei lavoratori ammessi temporaneamente, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati. La comunicazione deve essere presentata, online, allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo che la trasmette al questore per verifica della mancanza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero. Se non vi sono ostacoli, la domanda è inviata, sempre online, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per sottoscrivere il contratto di soggiorno e chiedere il permesso di soggiorno. La procedura semplificata si applica, però, ai soli datori di lavoro che hanno

Le misure

Test di italiano

Il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è subordinato (articolo 1, comma 22 della legge 94) al superamento, da parte del cittadino straniero, di un test di conoscenza della lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova saranno determinate con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Istruzione

Patto di integrazione

L'articolo 1, comma 25 della legge 94, in vigore dall'8 agosto, introduce l'accordo di integrazione, che dovrà essere sottoscritto dallo straniero che richiede il permesso di soggiorno. Le modalità di attuazione di questa previsione sono demandate a un regolamento su proposta della presidenza del Consiglio e del ministro dell'Interno, di concerto con i ministeri dell'Istruzione e del Lavoro

sottoscritto un protocollo con il ministero dell'Interno. Con la parziale modifica del comma 5-bis dell'articolo 12 del Testo unico viene definito il momento in cui si verifica l'illecito commesso da chi fornisce alloggio a uno straniero privo di permesso di soggiorno. La norma precisa ora che è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

Per il ricongiungimento familiare (comma 19, articolo 1 della legge 94) viene ora richiesta la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertata dagli uffici comunali.

Infine, lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello potrà chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inchiesta



Il bilancio dei rendimenti nel primo semestre 2009 è stato al centro della storia di copertina di «Plus24» del 18 luglio. Per le varie categorie di lavoratori è stato stimato quanto destinare ai fondi pensione. L'approfondimento è stato cliccato da decine di migliaia di contatti sul sito web www.ilssole24ore.com.

Il consuntivo Covip a giugno 2009

I fondi pensione guadagnano sul Tfr

Marco Lo Conte

ROMA

Chi ha avuto pazienza, oggi può sorridere. I fondi pensione nel primo semestre del 2009 hanno infatti battuto nettamente sia la rivalutazione del trattamento di fine rapporto che l'inflazione. Secondo i dati diffusi ieri dalla Covip, la Commissione di vigilanza del settore, i fondi pensione di categoria sono cresciuti tra dicembre e giugno scorso del 2,5%, i fondi aperti del 3% mentre i Pip (piani individuali pensionistici) legati a fondi unit si sono rivalutati del 3,7 per cento. Nello stesso periodo il Tfr è cresciuto dell'1,1 mentre l'inflazione ormai viaggia allo 0,5% annuo. Le rilevazioni dell'autorità di vigilanza, su dati medi ponderati, confermano le anticipazioni di «Plus24», pubblicate sabato 18 giugno. Dunque, c'è una buona notizia per chi si era preoccupato per il destino della propria liquidazione, dopo lo scoppio della crisi finanziaria, lo scorso autunno.

Le pensioni discosta degli italiani hanno beneficiato del rialzo dei mercati finanziari da marzo in poi (Eurostoxx +39% dai minimi). I fondi negoziali investono in titoli azionari il 19,9% del loro patrimonio, mentre gli aperti circa il 36,9 per cento. È il caso di ricordare che gli strumenti previdenziali si valutano in un orizzonte temporale meno esiguo, in quanto strumenti di lungo periodo; inoltre le performance intermedie fino al momento del riscatto delle quote non producono profitto o perdi-

te. Il 2008 ha registrato cali del 6,3% per i negoziali, del 14% per gli aperti, i Pip collegati a fondi unit sono scesi del 2,4%, mentre quelli collegati a gestioni separate sono cresciuti del 3,5% per cento. I risultati del primo semestre del 2009 non hanno recuperato del tutto quei cali. Tuttavia, nel medio termine, dal 2003 alla fine dello scorso maggio, i fondi di categoria sono cresciuti del 19,7%, gli aperti del 10,7% mentre il Tfr è cresciuto del 18,3 per cento.

Le statistiche pubblicate ieri sul sito web di Covip confermano inoltre il trend positivo delle adesioni ai Pip: le polizze previdenziali hanno raccolto oltre 75 mila nuovi iscritti, con un incremento del 10,8% rispetto alla fine del 2008. La crescita delle adesioni è stata meno evidente per gli aperti, che registrano un saldo positivo di 8.085 unità (+1%) e meno ancora per i negoziali (più 4.394 unità, +0,2%), che soffrono per la mancanza di reti di distribuzione e consulenza analoghe a quelle su cui possono contare aperti e Pip. Il patrimonio complessivo del sistema nel semestre è cresciuto di 3,47 miliardi di euro. «Chiediamo che il governo apra un tavolo di confronto sui temi della previdenza complementare - dice Domenico Proietti, segretario confederale Uil e vicepresidente di Assofondipensione - prevedendo in particolare una nuova fase di silenzio assenso e di informazione in grado di sostenere e rilanciare le iscrizioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le istruzioni Inps sulla dichiarazione

Premio di risultato al lordo nel 770

**Antonino Cannito
Giuseppe Maccarone**

Entro venerdì prossimo, 31 luglio, i sostituti di imposta devono trasmettere all'agenzia delle Entrate i modelli 770, semplificato e ordinario. La presentazione può avvenire solo per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Oltre a contenere i dati relativi ai compensi corrisposti, alle ritenute fiscali operate e versate, il modello 770 presenta infatti anche informazioni previdenziali e assistenziali che riguardano Inps, Inpdap, Ipost e Inail. Con la circolare 95/09, l'Inps ha fornito dei chiarimenti per la compilazione dei modelli 770, con un'attenzione particolare ai dati previdenziali che sono di competenza dell'Istituto.

Nella sezione C del 770 è stata soppressa la casella relativa al bonus previdenziale (legge 243/04). Tuttavia, precisa l'Inps, i dati vanno inseriti nel modello Emens del mese di pagamento per i lavoratori che nel corso del 2008 hanno percepito somme a questo titolo, il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2007. Lo stesso vale per le autorizzazioni sono arrivate in ritardo. Non solo: si devono rettificare le certificazioni del 2007 o degli anni precedenti, indicando anche gli importi dei contributi corrisposti a titolo di bonus. Nel modello 770/09, in scadenza, non va inserita dunque alcuna informazione.

Il 770/09 racchiude i dati riferiti al 2008, anno in cui - per la prima volta - ha trovato applicazione lo sgravio sui premi di risultato che ha sostituito la decontribuzione. A questo proposito, l'Istituto - riguardo alla compilazione del punto 4 (imponibile previdenziale) - ricorda che deve essere indicato l'intero premio o erogazione, compresa la parte soggetta a quel particolare sgravio che corrisponde a un massimo di 25 punti a favore del datore di lavoro e

all'intera quota contributiva a favore del lavoratore.

Nella circolare viene, inoltre, sciolta una riserva formulata lo scorso anno, collegata al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale, del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (si veda il decreto legislativo 112/09 e decreto ministeriale 375/03). I dati retributivi che riguardano i titolari di assegno straordinario vanno comunicati mensilmente con il modello Emens, mentre la base imponibile del 2008 non deve essere inserita nel modello 770.

LA PRECISAZIONE

Il bonus previdenziale pagato in ritardo non va indicato nel modello ma è registrato nell'Emens del mese di riferimento

LA COMPILAZIONE

In caso di omissione il riepilogo delle denunce retributive può significare assunzione di responsabilità

L'Inps, nel documento, ribadisce l'obbligatorietà della compilazione dei punti 10 e 11 in cui il datore di lavoro/committente dà conto del regolare invio dei modelli Emens. C'è un aspetto da chiarire: l'Istituto chiede di conoscere i mesi per i quali la denuncia stessa è stata inoltrata a prescindere da quello in cui la stessa è stata trasmessa; tuttavia, anche se il datore di lavoro ne ha omesso l'inoltro, lo deve esplicitamente indicare. Poiché questa informazione è già nota all'Istituto, l'inserimento di questa notizia nel 770 potrebbe costituire una dichiarazione di responsabilità riguardante l'omissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle Regioni i fondi per garantire l'obbligo di istruzione

Per la formazione 210 milioni

Nuove risorse per la formazione. Verranno ripartite, tra le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, quasi 210 milioni (209.109.570), destinati a finanziare le iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione (decreto legislativo 76/05). La somma per il 2009, al netto delle risorse da destinare al sostegno delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, è stata distribuita

dal decreto 23 giugno 2009 del ministero del Lavoro, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 170 del 24 luglio.

I fondi previsti dal provvedimento vengono attinti soprattutto dal Fondo per l'occupazione previsto dal decreto legge 148/03 (convertito, con modificazioni, in legge 236/03), che mette a disposizione circa 139 milioni. La quota rimanente arriva dal Fondo di rotazione per la formazione professionale e

l'accesso al fondo sociale europeo (legge 236/03).

A calamitare la maggior parte delle risorse, il Nord, con la Lombardia che è la Regione che più beneficia dei finanziamenti (57 milioni e 920 mila euro circa). Seguono il Veneto (28.289.241 euro) e il Piemonte, con 27 milioni e 811 mila euro circa. In coda alla classifica, la Sardegna (78.790 euro).

Per quanto riguarda il Sud d'Italia, il decreto assegna alla

Sicilia 18 milioni e 900 mila euro circa; alla Puglia poco più di quattro milioni (4.074.992). Alla Campania sono destinati circa tre milioni di euro.

Entro il 23 giugno 2010 le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al ministero del Lavoro estremi e importi degli impegni assunti. Entro il 31 luglio, poi, faranno pervenire al ministero un rapporto annuale. L'obiettivo è monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di istruzione e formazione. Se non lo faranno, non avranno più diritto alle risorse che saranno stanziare negli anni successivi.

An. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto societario. Per le Spa a partecipazione pubblica

Gli statuti cambiano pelle

Angelo Busani

Una generale «chiamata» delle società a partecipazione pubblica alla modifica dei propri statuti: è uno dei principali effetti della legge n.69 del 18 giugno 2009 e dal decreto legge n.78 del 1° luglio 2009. Le due normative sono state commentate da Assonime nella circolare n. 31 del 27 luglio 2009.

In questi provvedimenti è stata disciplinata una notevole quantità di materie. Ad esempio: i criteri di composizione degli organi sociali e i compensi dei loro componenti; i limiti alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni societarie; le cause di ineleggibilità per gli amministratori di enti, istituzioni, aziende o società pubbliche; il regime degli emolumenti e delle retribuzioni corrisposti dalle società; la responsabilità da direzione e coordinamento nelle società partecipate dallo Stato; le assunzioni

di personale e la gestione delle disponibilità finanziarie.

Sotto il profilo della governance delle società non quotate nelle quali lo Stato sia titolare della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, le nuove norme dispongono che gli statuti di queste società debbano adeguarsi, tra l'altro, ai seguenti nuovi principi: ridurre a cinque o sette membri il numero massimo dei componenti dell'organo amministrativo; ridurre i compensi degli amministratori del 25 per cento; prevedere che al presidente del CdA possano essere attribuite deleghe operative;

LA CIRCOLARE ASSONIME

Le ultime disposizioni hanno modificato i criteri di composizione degli organi sociali e ridotto i compensi dei componenti

prevedere che deleghe del CdA possano essere attribuite, oltre che al presidente, a un solo altro membro del CdA;

sopprimere la carica di vicepresidente (a meno che si tratti di colui che opera in caso di assenza o impedimento del presidente, ma senza compensi aggiuntivi); prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione; prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;

limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati consultivi e remunerare i loro componenti con un compenso non superiore al 30% di quello loro spettante quali membri del CdA.

Tutte queste modifiche avranno effetto dal primo rinnovo degli organi societari successivo al-

la loro introduzione nello statuto della società; avranno invece effetto immediato le modifiche statutarie inerenti il conferimento di deleghe gestionali. A questo obbligo di adeguamento statutario provvederà, di regola, l'assemblea straordinaria dei soci, la quale, dunque, andrà tempestivamente convocata dall'organo amministrativo; peraltro, trattandosi dell'adozione di modifiche finalizzate ad allineare gli statuti alla legislazione sopravvenuta, la delibera modificativa potrà anche essere emanata direttamente dall'organo amministrativo nei casi in cui lo statuto, in base all'articolo 2365 del Codice civile, attribuisca al CdA questa competenza.

Secondo Assonime, sebbene si potrebbe fondatamente ritenere che l'obbligo di adeguamento consista nel solo ritocco delle clausole statutarie rese obsolete dalla nuova normativa, il tenore della legge induce a concludere che l'intervento richiesto dal legislatore consista nel recepimento integrale nello statuto dei principi recati dalla recente legislazione: soluzione giudicata «rigida» e «non proporzionata all'effetto» che il legislatore intendeva perseguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inpgi

Le richieste di condono per gennaio del 2010

Con la circolare n. 8 del 24 luglio, l'Inpgi ha reso note le modalità per aderire al condono previdenziale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 luglio). La regolarizzazione avviene con il pagamento di una sanzione civile del 3% su base annua dei contributi non pagati. La sanzione non può comunque superare del 30% l'importo dei contributi omessi.

La sanatoria riguarda anche «i debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché le rateazioni in atto». Non è ammessa la presentazione di domande di condono con riserva di ripetizione. Pertanto l'azienda deve effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo; nei casi di controversia giudiziale deve, in aggiunta, rinunciare agli atti e all'azione relativa al debito contributivo oggetto di condono. Identica rinuncia per l'Inpgi, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l'azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell'azienda stessa. Le istanze di condono relative all'intero contenzioso contributivo o a parte di esso, devono essere presentate entro il 20 gennaio 2010. Gli importi relativi a contributi e sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o con una rateazione sino a 36 mesi, con applicazione di un interesse di dilazione pari al 3% annuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

CLANDESTINITÀ

L'aiuto alla famiglia non sana l'illecito

Non è un «giustificato motivo» per rimanere in Italia da clandestino, eludendo un'ordinanza di espulsione, «la necessità di contribuire con i proventi di una saltuaria attività lavorativa svolta in Italia al sostentamento dei familiari in patria indigenti». Lo afferma la sentenza 30994 della prima sezione penale della Cassazione.

SCUOLA

Il nuovo professore può cambiare i libri

Un professore che viene assegnato a una nuova classe «seppure motivatamente e per provate esigenze» può cambiare i libri di testo scelti dal suo predecessore. Il Tar del Lazio (sentenza 7528/2009) ha dichiarato illegittima una parte della circolare del Miur n. 16 del 10 febbraio.


TRIBUNALE DI MILANO

Pronto soccorso senza «118» nel logo

Un'azienda privata che fa pronto soccorso e trasporta persone su ambulanze o elimulatore non può usare il numero 118 nella denominazione. Lo hanno stabilito i giudici del tribunale di Milano che vietano all'azienda «118 Air spa» «l'utilizzo del suffisso 118 nella denominazione sociale, sul sito internet, nei messaggi pubblicitari, ivi inclusi i gadget della stessa commercializzati e nel numero verde attivato». Perché la dizione 118 «ha assunto in concreto il carattere di segno distintivo del servizio pubblico relativo al servizio sanitario offerto».

La serie storica

I minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia per anno. Al 30 giugno 2009



Note: (*) Dal 16 novembre al 31 dicembre; (**) dal 1° gennaio al 30 giugno

Fonte: rapporto Commissione per le adozioni internazionali

GENNAIO-GIUGNO 2009

Le adozioni crescono del 12,6% Dall'Europa un bambino su due

Adozioni internazionali sempre più europee. Un bambino su due che viene adottato in Italia proviene da un Paese del Vecchio continente. Un anno fa, dall'Europa arrivava un bambino su tre. A tracciare l'andamento delle adozioni internazionali è il rapporto semestrale (gennaio-giugno 2009) della Commissione per le adozioni internazionali. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nei primi sei mesi del 2009 gli arrivi sono cresciuti

del 12,6% (gli adottati sono stati, nel complesso, 1.859). Il primo Paese di provenienza è la Federazione russa (18%), seguita da Ucraina (15,2%), Colombia (9,2%), Brasile (7,9%), Polonia ed Etiopia (7,1%), Vietnam (6,7%), India (3,6%), Bulgaria (3,4%) e Cambogia (2,1 per cento). Il 50% dei bambini proviene dai Paesi europei; nei primi sei mesi del 2008 erano il 36,3 per cento. In calo quelli che giungono da America latina (-4,3%), Asia (-3,7%) e Africa (-5,7 per cento).

IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE

Annullata la squalifica per doping ai calciatori Mannini e Possanzini

Il Tribunale di arbitro per lo sport di Losanna (Tas) ha assolto definitivamente Daniele Mannini e Davide Possanzini, i due calciatori del Brescia che il 7 dicembre 2007 si erano presentati in ritardo al controllo antidoping in occasione della gara di serie B Brescia-Chievo. I giudici sportivi hanno rivisto la propria decisione del 29 gennaio scorso e accolto l'istanza di revisione proposta il 12 febbraio dalla Figer per

la squalifica di un anno inflitta ai due. È stata però confermata la prima sanzione di 15 giorni emessa il 20 marzo 2008 dal giudice di ultima istanza in materia di doping del Coni (oggi Tna, tribunale nazionale antidoping). Contro questa decisione la Wada (World anti-doping agency) aveva proposto appello. Il Tas aveva aumentato in prima istanza la squalifica fino a un anno.

Impianti. Definito il calendario

Scatta l'adeguamento per 700 mila ascensori

Enzo Fornasari

MILANO

Scatta l'obbligo di adeguamento per circa 700 mila ascensori. Il ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, il 23 luglio ha firmato il Dm 108/09 (non ancora pubblicato in «Gazzetta Ufficiale») che impone l'adeguamento degli impianti installati prima del giugno 1999. Gli adeguamenti vanno effettuati sulla base della norma UNI EN 81-80, filtro nazionale NA,

Dopo lo stallo prodotto dal decreto del 26 ottobre 2005, firmato dallo stesso Scajola, che è sempre restato in attesa di un regolamento direttoriale mai emesso, oggi è a disposizione un documento che regola la responsabilità, gli attori coinvolti e i tempi di realizzazione degli interventi, portando l'Italia al passo con gli altri Paesi europei.

Secondo il Dm 108/2009, l'analisi dei rischi per valutare l'adeguamento alla EN 81-80 de-

ve essere effettuata o dagli organismi notificati, o dalle Asl, o dall'Ispezzione del lavoro, che ha in affidamento l'ascensore, nei seguenti tempi:

- entro due anni dalla pubblicazione del decreto, se l'ascensore è stato installato prima del 15 novembre 1964;
- entro tre anni se l'ascensore è stato installato prima del 24 ottobre 1979;
- entro quattro anni se l'ascensore è stato installato prima del 9 aprile 1991;
- entro cinque anni, se l'ascensore è stato installato prima del 24 giugno 1999.

In occasione della prima verifica biennale periodica è responsabilità del proprietario concordare con l'ente che ha scelto di interpellare la data

dell'analisi dei rischi, secondo i tempi sopra descritti. Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori prescritti dagli enti preposti, i tempi di esecuzione dipendono dal livello di rischio: rischio alto, cinque anni di tempo; medio, dieci anni; rischio basso, l'intervento va compiuto in occasione di interventi importanti sull'ascensore.

In caso di non adeguamento, riscontrato dagli enti preposti nelle verifiche successive, l'ascensore viene posto fuori servizio e informato il Comune per le successive annotazioni e formalità. Gli oneri per l'analisi dei rischi sono a carico del proprietario, responsabile della corretta esecuzione degli interventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA